

Le linee guida dell'attività di ispezione e vigilanza

di [angelo facchini](#)

Pubblicato il 3 ottobre 2008

Il Ministero del lavoro partendo dall'eliminazione dei libri paga e matricola e della loro sostituzione con il libro unico del lavoro, visti i profondi mutamenti delle funzioni ispettive e di vigilanza, anche in termini di prevenzione, ha diffuso una direttiva con le linee guida da seguire per gli accessi nelle aziende da parte dei suoi ispettori.

Le nuove ispezioni hanno un obiettivo coerente: *“avviare un rinnovato e costruttivo rapporto con gli operatori economici e i loro consulenti, essenziale per portare a definitivo compimento il processo di modernizzazione del mercato del lavoro avviato con la riforma Biagi”*. E proprio nel criterio di accesso e nei **“modi”** usati dagli ispettori nell'accesso che punta il Ministro per guadagnare la fiducia degli operatori al fine di riuscire nell'intento di **applicare la legislazione sociale**; esattamente si legge: *“dipenderà dal carattere delle relazioni che si stabiliranno con i padroni e con gli operai, il grado di fiducia che l'ispettorato godrà presso le classi interessate, e d'altra parte appunto tale fiducia è il più prezioso elemento di riuscita nell'opera di applicazione della legislazione sociale”*.

L'ispettore

Rivista ed attualizzata la figura dell'ispettore, che con **competenza** e **professionalità** dovrà applicare le leggi, ma anche con **capacità di interpretare in chiave moderna**, ed oserei **con elasticità mentale**, dovrà svolgere il suo ruolo istituzionale. Il tutto in una logica di servizio e non di mero esercizio di potere, “secondo parametri di correttezza, trasparenza e uniformità sull'intero territorio nazionale, che potranno utilmente essere esaltati in funzione dell'esperienza, della sensibilità e delle capacità relazionali del singolo ispettore”. Pertanto, al bando i comportamenti equivoci al fine di evitare ogni possibile sospetto di parzialità e accondiscendenza, verso le imprese e i loro consulenti, verso i lavoratori e le loro rappresentanze sindacali. Determinante risulta **la programmazione** dell'attività ispettiva.

Monitoraggio, repressione delle violazioni sostanziali, prevenzione sono le parole d'ordine. Risulta chiaro, secondo questa impostazione, organizzare ordini di servizio dai quali il singolo ispettore non potrà derogare se non per gravi e urgenti ragioni. Ed ancora, **il coordinamento** tra i vari organismi incaricati della vigilanza in modo da superare, anche attraverso l'impiego delle tecnologie informatiche, la sovrapposizione degli interventi ispettivi; l'azione uniforme su tutto il territorio nazionale deve tenere conto delle specifiche realtà e delle caratteristiche peculiari delle singole aree e dei diversi distretti economici.

La modulistica

L'avvento del libro unico ha portato ad uno snellimento delle procedure burocratiche inerenti alla costituzione e alla gestione del rapporto di lavoro. Da qui si è resa necessaria **la semplificazione anche della modulistica relativa agli accessi ispettivi**; il verbalizzante dovrà redigere in un unico provvedimento sanzionatorio il verbale di accertamento e notificazione, che farà seguito al verbale di primo accesso con gli esiti dell'accertamento, dove saranno indicati i modi per estinguere gli illeciti mediante ottemperanza alla diffida e pagamento della sanzione ridotta, ovvero per le violazioni non diffidabili attraverso la conciliazione amministrativa e il pagamento in misura ridotta, l'indicazione degli ulteriori strumenti di difesa e degli organi avanti ai quali è possibile proporre ricorso, con adeguata specifica dei relativi termini di impugnazione. Restano fermi gli eventuali provvedimenti di polizia giudiziaria, ed anche l'eventuale provvedimento di sospensione dell'attività d'impresa, i quali si aggungeranno ai provvedimenti sanzionatori amministrativi semplificati.

I contratti di collaborazione

Altrettanto decise sono le indicazioni di **controlli su lavori atipici ed esternalizzazioni**. Con riferimento ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in qualsiasi modalità anche a progetto, e alle associazioni in partecipazione con rapporto di lavoro, l'accertamento ispettivo dovrà concentrarsi *“esclusivamente sui contratti che non siano già stati sottoposti al vaglio di una delle commissioni di certificazione di cui all'articolo 76 del DL n. 276/2003, in quanto positivamente certificati o ancora in fase di valutazione”*, salvo che non sia evidente la palese incongruenza tra il contratto certificato e le modalità concrete di esecuzione del rapporto di

lavoro. Nei riguardi dei contratti non certificati l'ispettore del lavoro dovrà acquisire le dichiarazioni rese dal lavoratore interessato e dagli altri che eventualmente con lo stesso collaborino, al fine di ricostruire e qualificare correttamente il rapporto di lavoro, e contrastare così l'uso improprio del contratto di collaborazione. Le collaborazioni coordinate certificate saranno oggetto di verifica ispettiva soltanto a seguito di richiesta di intervento del lavoratore interessato e sempreché sia fallito il preventivo tentativo di conciliazione monocratica.

Denunce

Capitolo meritevole di attenzione, lodevole l'intervento del Ministro, riguarda le **denunce anonime**. Salvo alcune limitate eccezioni in cui emerga con "palese e incontrovertibile evidenza la particolare gravità e attendibilità dei fatti denunciati", non sono più accettate le denunce anonime. La denuncia anonima, anche quando circostanziata o dettagliata non dovrà essere presa in considerazione per la programmazione di interventi ispettivi "*perché contraria ai principi di correttezza e trasparenza dell'azione dell'amministrazione pubblica*". Inoltre, anche di fronte a richieste di intervento in chiaro, cioè sottoscritte dal denunciante, che non presentano caratteri di oggettiva attendibilità con concreta possibilità di provare quanto viene denunciato, l'ufficio può evitare di dar corso alla verifica; questa, qualora non pervengano ulteriori nuovi elementi, sarà archiviata alla fine dell'anno successivo a quello di presentazione della richiesta di intervento stessa, previo avviso scritto al denunciante.

Conclusioni

Il legislatore ha voluto dare un segno tangibile di rinnovamento e semplificazione, ma al tempo stesso si erge a vigile e attento fautore nella lotta al sommerso. La modernizzazione era necessaria ed auspicata dagli operatori e dalle aziende, quotidianamente tartassati da adempimenti e obblighi di fare. Ben venga ogni semplificazione purché ci sia **certezza, uniformità e chiarezza** nell'applicazione della norma, che non funzioni come deterrente, bensì come invito alla legalità.

3 ottobre 2008

Angelo Facchini

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l